

Antonio Coscarelli

CN = Antonio Coscarelli
C = IT

Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000,
con Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.2019
Pec:osbelvederemarittimo@pec.it

Verbale Deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione

N. 132 Data 01/03/2023	DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO- NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA ISTANZA TARDIVA PRESENTATA DALLA SOCIETA' OMISSIS (PROT. N.10584 del 14/08/2020)).
---------------------------	---

L'anno duemila ventitrè il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 19:15, si è riunita in videoconferenza, in conformità alla deliberazione n.76 del 31/3/2022, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR 30.12.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con l'intervento dei componenti sigg.:

- 1- Avv. Antonio COSCARELLI – Presidente ,
- 2- Dott.ssa Antonietta CHIELLING – Componente,
- 3- Dott.Vincenzo ALOE -Componente e Verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 30 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo;

Che con D.P.R. del 30 dicembre 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Che la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 20 gennaio 2020, come da deliberazione dell'O.S.L. n.1 del 20/01/2020;

Che l'art.252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31

E
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Protocollo N. 0006508/2023 del 03/03/2023

dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

DATO ATTO

Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si disponeva l'approvazione degli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

VISTA

La istanza di ammissione tardiva alla massa passiva, presentata dalla Ditta OMISSIS, datata 10/08/2020, acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo, con il nr.10584 del 14/08/2020, per un credito complessivo vantato pari ad €36.721,11 - relativo alla cessione di credito, di cui all'atto di rep. n.31811 del, 02/7/2009, tra OMISSIS a favore di OMISSIS;

RILEVATO

Che è stata effettuata comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso dei motivi ostativi all'ammissione ex art.10-bis della legge 241/1990 e ssmmii, con nota prot.155/OSL del 17/10/2022 (pec del 17/10/2022);

Che a seguito delle osservazioni della OMISSIS del 03/11/2022 (pec del 07/11/2022), sono stati parzialmente modificati i motivi del preavviso di rigetto ex art.10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., sulla scorta di nuove evidenze fattuali e documentali, e comunicato un nuovo preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/1990, con nota prot. OSL n.168 del 15/12/2022;

Che con pec del 07/02/2023, acquisita al protocollo al nr.3869/2023 del 08/02/2023, sono pervenute le osservazioni definitive della Ditta OMISSIS a firma del legale della Società OMISSIS;

Che si rende necessario contraddire alle osservazioni definitive comunicate dalla predetta Società OMISSIS, con riguardo a quelle più assorbenti e dirimenti che di seguito si riportano unitamente alle controdeduzioni dell'OSL, per come di seguito riportate:

- 1) OSSERVAZIONE DELLA SOCIETA' S. N.1 : "I mandati di pagamento allegati (rectius al 2° preavviso di rigetto) non possono ritenersi sufficienti a fornire la prova dell'effettivo pagamento in favore della cassa Edile Cosentina né sembra che gli stessi possano essere stati effettivamente assolti e/o accettati dallo stesso ente beneficiario (rectius Cassa Edile Cosentina).

CONTRODEDUZIONE DELL'OSL N.1:Risulta agli atti che i pagamenti (n.3) alla Cassa Edile Cosentina, quale Ente di Previdenza, risultano effettivamente assolti in attuazione di procedure giudiziali esecutive sotto riportate:

- a) Ordinativo di pagamento a favore di Cassa Edile Cosentina n.863 del 21/05/2015 – di complessive €.10.737,00, di cui alla procedura esecutiva n.625/14 NRG del Tribunale di Paola, e deliberazione della G.M. n.54 del 27/04/2015;
- b) Ordinativo di pagamento a favore di Cassa Edile Cosentina n.865 del 21/05/2015 di complessive €.10.737,00, di cui alla procedura esecutiva n.575/14 RGE del Tribunale di Paola, e deliberazione della G.M. n.50 del 27/04/2015;
- c) Ordinativo di pagamento a favore della Cassa Edile Cosentina n.1982 del 11/11/2021 di complessive € 21.908,25, di cui alla procedura esecutiva n.159/2021 RGE, del Tribunale di Paola, e Determinazione del settore tecnico n.444 del 10/11/2021.

2)OSSERVAZIONE DELLA SOCIETA' S. N.2: "Dai mandati di pagamento allegati al rigetto (rectius al secondo "preavviso di rigetto") dell'istanza di ammissione al passivo, del 26/01/2023 (omissis) risulterebbero pagamenti alla Cassa Edile Cosentina per €.43.283,00, mentre la stessa sarebbe debitrice (rectius "creditrice"), eventualmente di sole € 21.473,00 – come da comunicazione Cassa Edile Cosentina del 08/03/2010. Mentre €.27.009,00 avrebbero dovuto essere, tutt'al più , corrisposte all'INAIL (omissis) e sempre qualora ne avesse fatto espressa richiesta o, comunque accettato il pagamento tenuto conto della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi (omissis)".

CONTRODEDUZIONE DELL'OSL N.2: Vero è che i predetti pagamenti nell'an e nel quantum risultano tutti determinati in esecuzione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, per come sopra indicato.

3)OSSERVAZIONE DELLA SOCIETA' S. N.3: "Detto pagamento (rectius "pagamenti"), la cui regolarità allo stato risulta carente della procedura sopraindicata (il riferimento è alla Circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro) peraltro sarebbe successivo all'istanza di ammissione al passivo della OMISSIS (protocollata in data 14/08/2020) e poiché effettuato ad Ente non più creditore e per importi superiori al dovuto per le ragioni sopraesposte , lo stesso è da ritenersi (se avvenuto) quale ingiustificato arricchimento a favore della Cassa Edile Cosentina (salvo insinuazione della stessa al passivo e relativi atti interruttivi della prescrizione quinquennale del credito eventualmente vantato) in danno della OMISSIS, il cui credito , per come ampiamente riconosciuto, è ancora dovuto e attuale ed il cui mancato pagamento ha comportato bene evidenti gravi danni economici (omissis)".

CONTRODEDUZIONE DELL'OSL N.3: Vero è che il Comune di Belvedere Marittimo ha eseguito i pagamenti all'Ente previdenziale contestati dalla Società, oltre che in esecuzione di provvedimenti del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola, già dianzi descritti, in conformità:

a) all'art.255 , comma 10 del D.Lgs n.267/2000,come modificato dall'art.1, comma 457 della legge n.232/2016;

b) alla deliberazione dell'OSL n.8 del 24/06/2020, recante "art.255 D.Lgs n.267/2000 -gestione separata fondi a destinazione vincolata. Indirizzi";

c) alla deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 22/07/2020, recante "Richiesta di autorizzazione all'OSL per la gestione di fondi vincolati ministeriali e regionali";

d) alla deliberazione dell'OSL n.13 del 29/07/2020 , recante " Art.255 D.Lgs n.267/2000 - Gestione separata fondi a gestione vincolata. Presa atto delibera GM n.38 del 22/07/2020 ed autorizzazione al Comune di Belvedere Marittimo alla gestione del pagamenti".

Vero è che il mancato pagamento del credito ceduto alla Società predetta, che ha comportato alla stessa "*gravi danni economici*", è da ascrivere alla sola ed esclusiva responsabilità dell'Impresa cedente, risultata inadempiente agli obblighi di legge nei confronti degli enti previdenziali.

Vero è che l'importo originario di complessive € 48.482,00, oggetto di accantonamento, ai sensi dell'art.7 del DM n.145/2000, da parte del Comune di

Belvedere Marittimo, già dal 19/07/2011, è stato ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola non più credito dell'Impresa cedente e, come tale soggetto allo svincolo a favore del terzo esecutato in quanto accantonato in favore degli enti competenti (Cosi Tribunale di Paola -Ufficio Esecuzioni Mobiliari n.309 di rep. del 19/07/2011), e quindi non più dovuto dal Comune, terzo esecutato nei confronti dell'Impresa cedente e della Società cessionaria del credito di cui all'atto per rogito notarile n.31811 di rep del 02/07/2009.

Vero è che già dalla suddetta data è venuto meno il credito ceduto a favore della Società cessionaria, e di conseguenza gli ulteriori accessori per interessi ecc.

Vero è che trattasi di una cessione di credito "pro solvendo" risultata priva di garanzia ai sensi degli artt.1266 e 1410 del codice civile, per esclusiva responsabilità dell'impresa cedente e non del terzo esecutato (il Comune di Belvedere Marittimo), ed il cui credito originario ceduto è stato dichiarato estinto con l'accantonamento delle somme derivanti dal "Contributo regionale fognatura raddoppio" operato dal Comune, quale terzo esecutato, per come stabilito dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola con il richiamato provvedimento n.309 di rep. del 19/7/2011, proc.n.37/11 RGE.

Vero è che attualmente sul capitolo finanziario, gestione residui, relativo all'opera predicata, a gestione vincolata di complessive €.24.096,93 (capitolo 2898/0) non risultano ulteriori disponibilità in quanto destinate a liquidare l'Ordinanza di assegnazione delle somme del Tribunale di Paola n.159/2021 RGE, all'esito della procedura esecutiva promossa dalla cassa Edile Cosentina, con determinazione del settore Tecnico n.444 del 10/11/2021, e per come attestato dal Responsabile del settore finanziario con nota prot.5275/2023 del 210/2/2023 in atti.

Ne deriva che il credito rivendicato da OMISSIS, con la istanza di ammissione prot.10584 del 1408/2020, non è più reclamabile in quanto fondato su credito estinto e non risulta alcun atto postumo al pagamento dei contributi omessi dalla Impresa GR Costruzioni, operato in via sostitutiva dal Comune di Belvedere Marittimo, di ricognizione o di riconoscimento di ulteriori debiti residuali da parte del Comune per la vicenda di che trattasi.

RITENUTO

Che non sussistono i presupposti di legge per poter accogliere l'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, .prot.10584 del 14/08/2020, del credito vantato di €.36.721,11 dalla Ditta OMISSIS di Reggio Calabria, in quanto credito non più sussistente, essendo la obbligazione della cessione di credito, pro-solvendo, nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo estinta, e non sussistendo alcuna responsabilità da parte del Comune , terzo esecutato nella gestione del rapporto di che trattasi, nei confronti della società cessionaria del credito, per le evidenze fattuali e giuridiche sopraesposte, anche ai sensi degli artt.1175 e 1375 del codice civile;

DATO ATTO

Che nel procedimento di che trattasi è stato rispettato un contraddittorio pieno ed effettivo tra Organismo Straordinario di Liquidazione e parte interessata, in conformità al principio di partecipazione al procedimento ex artt. 9 e 10 della legge n.241/1990 e smi, al principio di buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione ex art.97 Cost., e della consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 11/02/2011 n.203; TAR Puglia, Lecce, Sezione II, 10/12/2012 n.1983);

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* e successive modificazioni;

- la legge 7 agosto 1990 n.241 e ssmmi, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo omissis"*;

- il DPR 24 agosto 1993 n.378 e ss.mm.ii., recante *"Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"*;

-La deliberazione dell'OSL n.76 del 31.3.2022, recante *"Dissesto del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione atto di autorganizzazione ex art.253, 3° comma TUEL, per le riunioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione, anche in videoconferenza dopo il 31 marzo 2022"*;

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa suesposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254-258 del TUEL, per le motivazioni riportate nella

premessa, la istanza di ammissione presentata dalla Ditta OMISSIS, con sede legale in Reggio Calabria dell'importo complessivo di €36.721,11 di cui all'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto, prot.10584 del 14/08/2020;

- 3) Di includere la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse, da allegare al Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- 4) Di far notificare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR n.378/93, alla ditta interessata ed al legale della stessa, a mezzo pec, per come comunicate nell'istanza di ammissione del creditore e nelle note del legale della predetta Società;
- 5) Di comunicare il presente atto al Sig. Sindaco, al Segretario Generale, al Revisore Unico dei Conti ed ai Responsabili dei settori Tecnico, Finanziario e degli Affari Generali;
- 6) Di dare atto che, ai sensi della legge 241/1990 e ssmii, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrente dal medesimo termine di cui sopra; e può essere promossa azione giurisdizionale avanti al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di diritti soggettivi;
- 7) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art.4, comma 6, del DPR n.378/1993, e sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000, all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del Comune dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, a cura del servizio di segreteria, con oscuramento dei dati personali, a norma del Reg.2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018 e ssmii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente, e trasmesso a cura del segretario verbalizzante alla segreteria comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Fto Avv. Antonio COSCARELLI -Presidente

Fto Dr.ssa Antonietta CHIELLINO-Componente

Fto Dr. Vincenzo ALOE-Componente verbalizzante

Firmato digitalmente da:
ANTONIETTA CHIELLINO
Data: 01/03/2023 20:00:38

Firmato digitalmente da:
VINCENZO ALOE
Data: 01/03/2023 20:02:33

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 03/03/2023, al 18/03/2023.

Belvedere Marittimo, li 03/03/2023.



Il Responsabile del servizio di
segreteria

..... Il Responsabile.....
del Settore Amministrativo
DANIELE PONTE
Istruttore Direttivo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Ponte', written over the printed name 'DANIELE PONTE'.